



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**Comune di Trani**

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE    
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>28</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>10/03/2015</u></p>	<p><b>Oggetto:</b>                  Adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Barletta - Andria - Trani. Approvazione schema del Regolamento BAT e della Convenzione.</p>
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11,50  
 nella Casa Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Maria Rita IACULLI**

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015 , alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2015 relativamente allo scioglimento del Consiglio Comunale di Trani e alla nomina della dott.ssa Maria Rita Iaculli quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione;

### **PREMESSO :**

- che l'art. 33, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante alle amministrazioni provinciali prevedendo il rimborso dei costi sostenuti dalle stesse per le attività espletate;
- che l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (di seguito S.U.A.) ai sensi del richiamato art. 33, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che il D.P.C.M. 30.06.2011:
  - 1) ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla S.U.A., disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e S.U.A.;
  - 2) prevede all'art. 2, che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3 comma 34, del D. Lgs. 163/2006, e cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del medesimo D. Lgs. 163/2006;

### **Considerato**

- che la Provincia di Barletta – Andria - Trani può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 3, le funzioni di S.U.A., secondo le indicazioni e con le modalità previste dal citato D.P.C.M. per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- che la Provincia di Barletta – Andria - Trani con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 30/01/2015 ha istituito presso la propria sede di Andria la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d. Lgs. 163/2006 e dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, disciplinandone l'attività con proprio Regolamento interno adottato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 30.06.2011 ;

**Vista** la nota prot. gen. 0008409-15 del 18/02/2015, pervenuta a mezzo PEC in data 19/02/2015 e acclarata al nr. 8914 di protocollo generale del Comune di Trani in data 20/02/2015, con la quale la Provincia di Barletta – Andria – Trani comunicava

l'istituzione della Stazione Unica Appaltante, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 2 del 30/01/2015, nonché trasmetteva il Regolamento interno e la bozza di Convenzione;


**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area LL.PP. , ing. Giovanni Didonna in data 05/03/2015, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 163/2006;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, dott.ssa Grazia Marcucci in data 05/03/2015, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006:” Dando atto dell'art.11 dello schema di convenzione per la gestione associata che regola le risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzia e dando atto che le risorse graveranno nella voce “Spese generali” dei quadri economici di progetto che saranno preventivamente determinati;

Con i poteri di Giunta Comunale;

#### **DELIBERA**

- 1) di aderire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso la Provincia di Barletta – Andria - Trani con deliberazione del Consiglio provinciale n. 02 del 30 gennaio 2015;
- 2) di approvare lo “Schema di convenzione” che viene allegato alla presente deliberazione (allegato “A”) congiuntamente al “Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante” (allegato “B”);
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto BAT e alla Provincia di Barletta – Andria - Trani.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n°267/2000.



## PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

### REGOLAMENTO INTERNO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

#### Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, di seguito indicata S.U.A., istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dalla Provincia di Barletta Andria Trani, con delibera di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, cui aderiscono i Comuni non capoluogo della Provincia nonché altri Comuni/Enti firmatari, di seguito denominati Enti aderenti.
2. L'approvazione del presente regolamento, costituisce adempimento obbligatorio da parte degli Enti aderenti di cui al comma 1.
3. La modalità organizzativa in forma associata opera garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 33, dell'art. 23 ter, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114, nonché del DPM del 30 giugno 2011, ed assicurando un adeguato livello di competenze tecniche, giuridiche e amministrative.
4. Resta fermata facoltà degli Enti aderenti di procedere autonomamente, nei casi previsti e consentiti dalle disposizioni legislative, ovvero di aderire ad altri soggetti aggregatori.
5. Al fine di conferire piena funzionalità alla S.U.A., con separati provvedimenti si procederà ad assegnare le conseguenti risorse umane, strumentali e finanziarie al Dirigente del Settore entro il quale la stessa è incardinata.

#### Art. 2 - Natura giuridica e ambito di attività della S.U.A.

1. La S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D.lgs. n. 163/06 e cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
2. La S.U.A. Provincia di Barletta Andria Trani, svolge in particolare le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., ivi comprese le procedure in economia ex art. 125, del d.lgs. citato, di interesse degli Enti Aderenti e previa richiesta degli stessi.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, dei quali gli Enti Aderenti possono in alternativa avvalersi, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 bis, del menzionato art. 33.

### **Art. 3 - Modalità di adesione alla S.U.A.**

1. I rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione, secondo lo schema approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ avente ad oggetto "\_\_\_\_\_".
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha la durata non inferiore ad un anno e non superiore a 3 anni, con possibilità di rinnovo per volontà espressa dalle parti.
4. La convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
  - a) scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Barletta Andria Trani e dell'Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti;
  - b) recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Provincia di Barletta Andria Trani; al fine di assicurare continuità dell'azione amministrativa ed evitare interruzioni di attività presso gli enti aderenti, il recesso della Provincia dovrà essere esercitato con preavviso non inferiore a 30 giorni e con possibilità per l'ente aderente di richiedere un differimento sino ad un massimo di 90 giorni.
5. In ogni caso, lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima e completamento delle procedure avviate.

### **Art. 4 - Criteri di devoluzione alla S.U.A. delle procedure d'appalto: compiti dell'Ente aderente in qualità di amministrazione aggiudicatrice**

1. L'Ente aderente trasmette alla S.U.A., entro 30 giorni dall'approvazione, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 271 del D.P.R. n. 207/10, nonché gli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e i successivi aggiornamenti, al fine di consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività. In alternativa all'invio i medesimi documenti sono resi disponibili sul sito web dell'ente aderente.
2. L'Ente aderente fornisce alla S.U.A. qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
3. Competono all'Ente aderente, per il tramite del Dirigente o Responsabile del Servizio/Settore/Ripartizione interessati all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi le seguenti attività:
  - a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - b) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP);
  - c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

- d) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- e) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e dei relativi fattori ponderali;
- f) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali con indicazione dei costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara). In caso di procedure di appalto relative a servizi e forniture, gli Enti aderenti dovranno trasmettere alla S.U.A. i documenti e gli elaborati della progettazione di cui all'art. 279, del D.P.R. n. 207/10, ove obbligatori per previsione di legge, approvati con la determinazione a contrattare. In ogni caso, la determinazione a contrattare dovrà, tra l'altro, contenere:
  - aa. l'indicazione espressa di delega alla S.U.A. all'adozione del provvedimento di indicazione della procedura di gara e predisposizione ed approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e della lettera di invito;
  - bb. l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;
  - cc. in caso di procedure di gara afferenti a servizi e forniture sotto soglia, l'attestazione – congruamente motivata - relativa all'impossibilità di acquisire i beni e servizi oggetto dell'affidamento, ricorrendo al Mercato elettronico o alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o ad altra piattaforma elettronica (EMPULIA) nonché l'attestazione circa l'utilizzo dei relativi parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse Convenzioni;
- g) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici, di cui all'art. 7, del d.lgs. n. 163/06;
- h) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5 lettera b-ter) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto) e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale.
- l) il pagamento, a proprio carico, della tassa di gara per l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici così come previsto per legge;
- m) il versamento della quota S.U.A. presso la Tesoreria della Provincia di Barletta Andria Trani, pena la mancata attivazione della procedura di gara successiva.

#### Art. 5 -Compiti della S.U.A.

1. La S.U.A. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena

rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

- b) concorda con l'Ente aderente la scelta della procedura di gara per la scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione;
- c) collabora nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, apportando – se necessario – modifiche ed integrazioni ai capitolati speciali trasmessi dagli Enti aderenti;
- d) collabora con l'Ente aderente alla definizione di eventuali atti aggiuntivi;
- e) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con l'Ente aderente alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;
- f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e relativi allegati;
- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione definitiva, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendone le risultanze all'Ente aderente;
- h) nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
- i) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti, trasmettendo allo stesso il fascicolo contenente la documentazione di gara;
- l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative, ed in particolare, dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- m) trasmette all'Ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), del citato D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- n) cura le eventuali informative in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 – bis, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., pervenute in relazione alla procedura di affidamento, e fornisce gli elementi tecnico – giuridici all'Ente aderente per la eventuale fase di difesa in giudizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 11, del presente regolamento.

2. La S.U.A. dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara presso il Protocollo Generale della Provincia di Barletta Andria Trani.

#### **Art. 6 – Organizzazione dell'attività della S.U.A.. Cronoprogramma di gara.**

1. La S.U.A. organizza la propria attività secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di predisposizione ed indizione della gara (facendo fede a tal fine la data del numero di protocollo della Provincia), fatte salve le procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dall'Ente aderente. Le note di richieste devono pervenire datate, sottoscritte e corredate di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara.

2. Ricevuta la nota di richiesta di cui al precedente comma, la S.U.A. verifica la completezza della documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara entro 30 gg. dalla data di ricezione della nota, il decorso dei quali è interrotto solo a seguito di richiesta di eventuali chiarimenti nei confronti dell'Ente aderente interessato.

3. In particolare, qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA provvede a segnalare formalmente, entro il termine di cui al comma 2, tali difformità in modo che l'Ente aderente apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

4. La S.U.A. procede ad avviare la procedura di gara entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota di richiesta o, in caso di richieste di eventuali chiarimenti od integrazioni nei confronti dell'Ente aderente interessato, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle predette note integrative.

5. Espletata la procedura di gara, ivi compreso l'eventuale procedimento di verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile nonché la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando, la S.U.A. adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, curando le comunicazioni di cui al comma 5 lettera a), dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza del periodo cd. di "stand still"), provvedendo immediatamente a trasmettere tale provvedimento, unitamente a tutta la documentazione di gara, all'Ente aderente per il prosieguo di competenza.

6. La S.U.A. determina per le diverse tipologie di gara la durata del relativo procedimento di gara ed assicura all'Ente aderente il monitoraggio dell'avanzamento delle diverse fasi e l'immediata conoscenza di situazioni comportanti sospensioni, interruzioni, ritardi o altri impedimenti al tempestivo completamento delle procedure.

#### **Art. 7 - Ripartizione del fondo alla S.U.A.**

1. Il fondo costituito ai sensi della Convenzione che gli Enti aderenti sono tenuti a versare, destinato al funzionamento della S.U.A., è così suddiviso:

- a) nella misura del 50%, forfetariamente determinata, a rimborsare le spese generali sostenute dalla S.U.A. (retribuzione al personale impegnato, spese di funzionamento commissioni di gara, spese generali per protocollazione, utenze telefoniche/fax, spese postali, ecc);
- b) nella misura del 40%, da rendicontare, per corsi di formazione del personale S.U.A., software - hardware, gestione portali internet, testi, riviste, cancelleria, arredi e quanto altro necessario al funzionamento della struttura;
- c) nella misura del 10%, per prestazioni di lavoro straordinario e forme di incentivazione del personale impegnato presso la S.U.A., nei limiti e con le modalità previste e consentite dai contratti collettivi nazionali e decentrati. Sarà cura del Dirigente della S.U.A. curare la predisposizione di piani di lavoro per picchi lavorativi e progetti obiettivo per il miglioramento della qualità del servizio.



## **Art. 8 - Commissioni di gara**

1. La commissione di gara è nominata dal Dirigente della S.U.A. ed è composta:
  - dal Presidente: dal Dirigente/Responsabile della S.U.A. o altro Dirigente da medesimo delegato, ovvero dal Segretario Generale in servizio presso la S.U.A.;
  - da n. 1 componente da individuarsi tra Dirigenti o personale direttivo in servizio presso l'Ente aderente;
  - da n. 1 componente da individuarsi tra Dirigenti, personale direttivo o funzionari in servizio presso la S.U.A..
2. La nomina della Commissione di gara deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti in tema di contratti e di affidamenti in economia adottati dalla Provincia di Barletta Andria Trani.
3. In ogni caso il Segretario verbalizzante è un dipendente in servizio presso la S.U.A..
4. In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare i componenti della S.U.A. potranno essere sostituiti con altro personale della Provincia o dell'Ente aderente.
5. Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico dell'Ente aderente, secondo il compenso di cui al provvedimento di nomina adottato dalla S.U.A..

## **Articolo 9 - Trattamento dei dati e adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 l'Ente aderente deve esprimere il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sul sito istituzionale della Provincia di Barletta Andria Trani, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici.
2. Il soggetto competente dell'Ente aderente nomina il Dirigente della S.U.A., Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla S.U.A. medesima.
3. L'Ente aderente deve assolvere autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

## **Articolo 10 - Controversie**

1. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali, a titolo esemplificativo, ricorsi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, previa relazione scritta fornita dalla S.U.A. se attinente all'attività svolta da quest'ultima.

## **Articolo 11 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si rinvia al d.lgs. n. 163/06 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, nonché ai vigenti Regolamenti interni della Provincia di Barletta Andria Trani.

## **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo all'Albo pretorio on - line della Provincia.

2. La funzionalità della S.U.A. è subordinata alla formalizzazione degli adempimenti indicati al comma 5, dell'art. 1.

g

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI  
CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI  
DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI  
EFFETTI DELL'ART.13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136 E DELL'ART. 33  
DEL D.Lgs. 12.04.2006, N. 163**

T R A

La Provincia di Barletta Andria Trani in persona del legale rappresentante p.t.  
..... con sede in Andria alla piazza San Pio X, 9, P. iva: 06931240722

E

L'Ente ..... in persona del legale rappresentante p.t. ....  
C.F.:

Nell'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., nella sede di ..... della  
Provincia di Andria Barletta Trani

**PREMESSO**

- che l'art. 33, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante alle amministrazioni provinciali prevedendo il rimborso dei costi sostenuti dalle stesse per le attività espletate;
- che l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.) ai sensi del richiamato art. 33, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla S.U.A., disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e S.U.A.;
- che la Provincia di Barletta Andria Trani, con deliberazione di consiglio provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha istituito presso la propria sede di Andria la S.U.A. prevista dall'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, disciplinandone l'attività con proprio Regolamento interno adottato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 30.06.2011;
- che la Provincia di Barletta Andria Trani può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 3, le funzioni di S.U.A., secondo le indicazioni e con le modalità previste dal citato D.P.C.M. per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- che l'Ente ....., di seguito Ente aderente, con proprio provvedimento n. ... .. del ..... ha deliberato di aderire alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Barletta Andria Trani;

- che la Provincia di Barletta Andria Trani con nota n. .... del ..... ha, altresì, dato il proprio assenso alla richiesta di adesione dell'Ente aderente... ..... formulata con nota n. .... del .....

Tutto ciò premesso,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola, come previsto dall'art. 4, c. 1, del D.P.C.M. 30.06.2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata S.U.A., che opera ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 13 della legge n. 136/2010, costituita presso la Provincia di B.A.T., e l'Ente..... aderente alla S.U.A..

### Art. 2 - Ambito di operatività della stazione unica appaltante

1. La S.U.A. Provincia di Barletta Andria Trani, svolge le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., ivi comprese le procedure in economia ex art. 125, del d.lgs. citato, di interesse degli Enti Aderenti e previa richiesta degli stessi.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, dei quali gli Enti Aderenti possono in alternativa avvalersi, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 bis, del menzionato art. 33.
3. L'Ente aderente con la sottoscrizione della presente convenzione prende atto e si impegna ad approvare il Regolamento per il funzionamento della S.U.A. adottato dalla Provincia di Barletta Andria Trani, con delibera di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, secondo quanto previsto dall'art. 1, del medesimo Regolamento.

### Art. 3 - Compiti dell'Ente aderente in qualità di amministrazione aggiudicatrice

1. L'Ente aderente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento interno della stazione unica appaltante, adottato con delibera di Consiglio provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, trasmette alla S.U.A., entro 30 giorni dall'approvazione, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 271 del D.P.R. n. 207/10, nonché gli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e i

successivi aggiornamenti, al fine di consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività. In alternativa all'invio, i medesimi documenti sono resi disponibili sul sito web dell'ente aderente.

2. L'Ente aderente fornisce alla S.U.A. qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
3. Competono all'Ente aderente, per il tramite del Dirigente o Responsabile del Servizio/Settore/Ripartizione interessati all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi le seguenti attività:
  - a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - b) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP);
  - c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
  - d) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
  - e) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e dei relativi fattori ponderali;
  - f) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali con indicazione dei costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara). In caso di procedure di appalto relative a servizi e forniture, gli Enti aderenti dovranno trasmettere alla S.U.A. i documenti e gli elaborati della progettazione di cui all'art. 279, del D.P.R. n. 207/10, ove obbligatori per previsione di legge, approvati con la determinazione a contrattare. In ogni caso, la determinazione a contrattare dovrà, tra l'altro, contenere:
    - aa. l'indicazione espressa di delega alla S.U.A. all'adozione del provvedimento di indizione della procedura di gara e predisposizione ed approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e della lettera di invito;
    - bb. l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;
    - cc. in caso di procedure di gara afferenti a servizi e forniture sotto soglia, l'attestazione – congruamente motivata - relativa all'impossibilità di acquisire i beni e servizi oggetto dell'affidamento, ricorrendo al Mercato elettronico o alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o ad altra piattaforma elettronica (EMPULIA), nonché l'attestazione circa l'utilizzo dei relativi parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse Convenzioni;

provvedimento, unitamente a tutta la documentazione di gara, all'Ente aderente per il prosieguo di competenza.

6. La S.U.A. determina per le diverse tipologie di gara la durata del relativo procedimento di gara ed assicura all'Ente aderente il monitoraggio dell'avanzamento delle diverse fasi e l'immediata conoscenza di situazioni comportanti sospensioni, interruzioni, ritardi o altri impedimenti al tempestivo completamento delle procedure.

#### **Art. 6 – Collaborazione e coordinamento tra la S.U.A. e l'Ente Aderente**

1. Nello svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione, la S.U.A. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.
2. La S.U.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura di Barletta Andria Trani, su richiesta della stessa, gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del DPCM 30.06.2011 .
3. L'ente aderente può delegare alla S.U.A. l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la S.U.A. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

#### **Art. 7 - Responsabile unico del procedimento**

1. Il Dirigente o Responsabile del Servizio/Settore/Ripartizione interessati all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi, con la stessa determinazione a contrattare, nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del Servizio/Settore/Ripartizione interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi, e dandone tempestiva comunicazione alla S.U.A..
2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
3. L'atto con il quale si chiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
4. Con lo stesso atto dovrà essere espressamente previsto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla S.U.A. sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. ....

## **Art. 8 - Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante**

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 art. 107, l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno e con oneri a proprio carico, della Provincia anche per tutte le funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
  - b) redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'Ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
  - c) redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la Provincia procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgvo n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
  - d) convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all'Ente aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
  - f) verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
  - g) istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.Lgvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - h) esame di eventuali proposte di varianti;
  - i) collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

## **CAPO II**

## **FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE**

#### **Art. 9 - Regole di organizzazione e funzionamento**

1. La S.U.A. è operativa presso la Provincia di Barletta Andria Trani, che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse umane e strumentali necessarie per le attività assegnate. La S.U.A. è incardinata in struttura organizzativa di massima dimensione presso la Provincia Barletta Andria Trani e il Dirigente di tale articolazione è il responsabile della S.U.A.; analogamente il personale incardinato in tale articolazione si intende assegnato alla S.U.A.. La Provincia Barletta Andria Trani comunica formalmente agli Enti aderenti l'articolazione di riferimento per la S.U.A., il Dirigente ed il personale assegnato.
2. La S.U.A. funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito Regolamento provinciale che viene allegato sub A) alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Eventuali modifiche del Regolamento saranno tempestivamente comunicate agli enti aderenti.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata non inferiore ad 1 La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha la durata non inferiore ad un anno e non superiore a 3 anni, con possibilità di rinnovo per volontà espressa dalle parti.
2. La convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
  - a) scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Barletta Andria Trani e dell'Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti;
  - b) recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Provincia di Barletta Andria Trani; al fine di assicurare continuità dell'azione amministrativa ed evitare interruzioni di attività presso gli enti aderenti, il recesso della Provincia dovrà essere esercitato con preavviso non inferiore a 30 giorni e con possibilità per l'ente aderente di richiedere un differimento sino ad un massimo di 90 giorni.
3. In ogni caso, lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima e completamento delle procedure avviate.

#### **Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo ente.
2. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali".



3. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:
  - 0,30 % per gli affidamenti in economia e per le procedure di importo a base di gara sino ad € 200.000,00;
  - 0,40 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad € 500.000,00;
  - 0,30 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;
  - 0,20 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;
  - 0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00;
4. La S.U.A. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'ente aderente.
5. Le somme spettanti alla S.U.A., quantificate al comma 3, saranno corrisposte dall'Ente entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
6. Le somme quantificate al precedente comma 3 saranno destinate secondo quanto previsto dal Regolamento provinciale.
7. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, saranno recuperate a cura della S.U.A. nei confronti delle imprese aggiudicatrici, secondo le previsioni di legge; in caso di mancato recupero, tali spese e quelle relative ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma non comprese dalla presente convenzione, sono a carico dell'ente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dagli art. 16 e 279 del D.P.R. 207/2010. I relativi documenti contabili saranno indirizzati all'ente aderente che procederà al pagamento.
8. Le spese relative alle eventuali, ulteriori competenze affidate dall'Ente alla Provincia di cui all'art. 8 della presente Convenzione sono a carico dell'Ente, che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che provvederà al pagamento con le modalità che saranno indicate nel previsto atto aggiuntivo.
9. La Provincia di B.A.T. non è tenuta al versamento degli oneri di cui al comma 3 per gli appalti di propria competenza.

#### **Art. 12 - Dotazione del personale**

1. La Provincia di Barletta Andria Trani assicura la dotazione delle risorse umane alla S.U.A. e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti tecnici ed economici connessi al funzionamento della struttura.

#### **Art. 13 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti e monitoraggio delle attività della SUA**

1. Con cadenza periodica, almeno annuale, è convocata una riunione tra i soggetti sottoscrittori per l'analisi dell'attività svolta dalla S.U.A., al fine di fornire valutazioni sul funzionamento della struttura.

#### **Art. 14 - Contenzioso**

1. La S.U.A. cura le eventuali informative in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 – bis, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., pervenute in relazione alla procedura di affidamento.
2. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza dell'ente aderente. La S.U.A. assicura la propria collaborazione in ogni fase del contenzioso e fornisce tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
3. Gli oneri economici in ordine alla gestione dei contenziosi sono a carico dell'Ente aderente.
4. Previa acquisizione della disponibilità del Settore Contenzioso della Provincia di Barletta Andria Trani e mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 art. 107, l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del suindicato Settore della Provincia di Barletta Andria Trani per il patrocinio nelle controversie relative ad eventuali contenziosi insorti.
5. In ogni caso, gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui ai commi 1 e 2, restano a carico dell'Ente aderente, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 - Modalità di comunicazione**

1. Ogni comunicazione in esecuzione della presente convenzione avviene per via telematica a mezzo posta elettronica certificata.
2. A tal fine la Provincia di Barletta Andria Trani elegge domicilio presso la seguente casella di PEC ..... L'Ente aderente..... elegge domicilio presso la seguente casella di PEC.....
3. Le parti si impegnano a comunicare con tempestività la modifica dei suddetti domicili.

#### **Art. 16 – Clausola di adesione**

1. Il presente atto resta aperto all'adesione di altri soggetti anche successivamente alla prima sottoscrizione. L'adesione si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Provincia di Barletta Andria Trani e con la sottoscrizione dell'atto stesso.

2. La S.U.A. avvia la propria attività entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando l'approvazione del Regolamento di cui all'art. 2, comma 4, della presente Convenzione da parte dell'Ente aderente.
3. Nell'ipotesi in cui l'Ente aderente non approvi entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Regolamento di cui al precedente comma 2, ogni eventuale ritardo nell'avvio dell'attività della S.U.A. non potrà essere alla stessa imputato.

#### **Art. 17 - Disposizioni transitorie e abrogazione di norme**

1. La presente convenzione non è applicabile alle procedure di appalto per le quali sia stata già adottata la relativa determinazione a contrattare.
2. L'approvazione della presente convenzione da parte del dell'Ente aderente comporta la modifica, l'integrazione e l'abrogazione tacita di eventuali disposizioni regolamentari confliggenti.

#### **Art. 18 - Modifiche**

1. La presente Convenzione è modificata o integrata ove disposizioni di carattere normativo o amministrativo rendano necessario il loro recepimento ovvero a richiesta di uno o più soggetti firmatari. Ogni modifica del testo è subordinata al previo consenso di tutti i soggetti aderenti.

#### **Art. 19 -Esenzione per bollo e registrazione**

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 20 -Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11 e 15, della Legge n. 241/90.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 578 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 16 MAR 2015 al 31 MAR 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Funzionario delegato

AVV. MARIA ANGELA ETTORE